

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici

Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 193 del 21-09-2015

(n. 1387/2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA CIERI+ALTRI C./ COMUNE DI ORTONA+TAMARETE ENERGIA S.R.L.. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVVOCATO LEONARDINA CASOLI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014:

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

VISTO, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del . D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO che con atto depositato in data 3.9.2015 i Sigg. Maurizio Cieri, Alessandra Di Virgilio, Tommaso Cieri e Roberto Cieri proponevano i ricorsi per motivi aggiunti – integrativi ai ricorsi RGnn.186/2014 e 403/2014, contro il Comune di Ortona, la Tamarete Energia s.r.l. e la Odoardo Zecca s.r.l., dinanzi al TAR ABRUZZO - PESCARA, per ivi ottenere l'annullamento:

1) del provvedimento 2014/7269 del 18 marzo 2014, avente ad oggetto "ampliamento centrale per la produzione di energia elettrica nel Comune di Ortona ditta Tamarete Energia s.r.l. - art. 25, comma 5 bis, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, non applicabilità", conosciuto solo in data 9 settembre 2014, a seguito di accesso al fascicolo della causa assentito dal Presidente del Tribunale adito; 2) del "Regolamento Comunale per la monetizzazione totale o parziale delle aree a standard urbanistico e linee guida per la cessione tramite convenzionamento – approvazione" con delibera del Consiglio comunale n. 39 del 6 giugno 2013, conosciuta nella sua lesività in data 9 settembre 2014, a seguito di accesso al fascicolo della causa assentito

dal Presidente del Tribunale adito; 3) della deliberazione n.19 del 19 dicembre 2006 del Commissario Prefettizio della Provincia di Chieti con la quale si delibera di adottare la proposta del Dirigente di "approvare la documentazione prodotta in data 24.11.2006 dalla Ditta Odoardo Zecca s.r.l. e costituita da – Planimetria lotto e verifica rispondenza a standard, con la esatta individuazione delle aree interessate dall'intervento di ampliamento di una Centrale Elettrica in zona industriale di questo Comune, a parziale modifica e rettifica della documantazione approvata dal Consiglio Comunale; 4) per quanto possa occorrere, del Permesso di Costruire n.40/2011 con cui veniva approvata la "Variante al Permesso di Costruire n.7 del 10/10/2006 in parziale sanatoria per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato individuata al foglio n°39, particelle nn. 427,4218, 4219, 4061, 4078, 653, 656, 267, 269"; 5) di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti; in ultimo per la declaratoria di illegittimità avverso il silenzio serbato da questa Amministrazione in relazione alla diffida presentata in data 12.06.2014 e avente ad oggetto la diffida alla desistenza della modifica della convenzione del 6.7.2006 rep.3696 inerente la monetizzazione delle aree a standard afferenti la centrale di energia elettrica da parte della Ditta Tamarete Energia s.r.l..

RISCONTRATO che i predetti ricorsi vedono questa Amministrazione costretta a costituirsi negli ulteriori giudizi in difesa di tutte le proprie ragioni;

ATTESO che in assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale:

RILEVATO che l'Avvocato Casoli Leonardina è stata già incaricata della difesa dell'Ente nei paralleli giudizi promossi dalla Ditta Tamarete Energia contro il comune di Ortona, pendenti dinnanzi alla citata autorità amministrativa e iscritti ai nn.RG 186/2014 e 403/2014;

VISTO il preventivo di massima redatto, su richiesta dell'Ente, dalla stessa professionista nella misura dei minimi giudiziali di cui al vigente D.M.55/2014 ulteriormente ridotti e pari ad €1.268,80 comprensive di IVA, CAP ed R.A. come per legge e trasmesso via pec in data 19.09.2015;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

RAVVISATE le ragioni di urgenza nel provvedere ad intervenire e resistere nel menzionato giudizio predisponendo in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

SENTITO il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive;

VISTA la sentenza del Consiglio Di Stato, sez. V, 11/05/2012, n.2730;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1. Di conferire all'Avvocato L. Casoli l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nei giudizi promossi dai Sigg.ri Cieri+altri, per le motivazioni esposte in premessa;
- 2. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d'ora il suo operato;
- 3. Dare atto che la somma complessiva occorrente di €1.268,80, quale compenso spettante per il patrocinio della richiamate controversie, sarà impegnata su apposito capitolo di bilancio, con separata determinazione, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio comunale.

IL COMPILATORE PM

> IL DIRIGENTE Dott. de MARINIS GIOVANNI Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993